

Possibilità ed opportunità per gli enti che gestiscono scuole private paritarie di qualificarsi come imprese sociali

di **Maddalena Tagliabue**

L'Approfondimento

Si propone, senza pretesa di esaustività in un ambito così complesso e articolato, un parere tecnico sulla possibilità per gli enti gestori di scuole private paritarie di acquisire la qualifica di impresa sociale e alcuni spunti per la riflessione in merito alla relativa opportunità, che varierà a seconda della fattispecie concreta.

Riferimenti

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

Le scuole private paritarie nel sistema nazionale di istruzione

Il sistema nazionale di istruzione è costituito, oltre che dalle scuole statali, anche dalle scuole paritarie, sia private che degli enti locali.

La Legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), in attuazione dell'art. 33, commi 3 e 4¹, della Costituzione, oltre al dato formale dell'introduzione del concetto di scuola paritaria privata, libera nel determinare l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, ha sostanzialmente stabilito la parità, sotto il profilo del diritto allo studio, garantendo uguali condizioni per gli alunni delle istituzioni scolastiche statali e non statali.

Per scuole paritarie s'intendono "le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" previsti dalla legge² (art. unico, comma 2).

Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio.

La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, anche quando è gestita da enti con natura giuridica privata. Svolgendo un servizio pubblico, le scuole private paritarie devono accogliere chiunque richieda d'isciversi³. Questo è stato l'"impedimento", per gli enti che le gestiscono, all'accesso alla qualifica fiscale di

Maddalena Tagliabue - Avvocato, consulente e formatrice enti non profit - Gslex

Note:

- 1 Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- 2 Art. 1, commi 2, 4, 5 e 6, della Legge n. 62/2000.
- 3 Tale principio è ribadito anche dalla lett. d) del comma 4 della Legge n. 62/2000 che include tra i requisiti per ottenere il riconoscimento della parità quello per cui l'iscrizione è accolta per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di idoneo titolo di studio.

ONLUS⁴, la cui normativa impone, nel settore dell'istruzione, la destinazione delle attività esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti svantaggiati.

Questo problema non sussiste per l'impresa sociale: sia la disciplina in vigore con il Decreto n. 155/2006, sia quella vigente dopo la Riforma del Terzo settore non impongono la destinazione delle attività a particolari categorie di soggetti.

La disciplina dell'impresa sociale

L'attuale disciplina in materia di impresa sociale è contenuta nel D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017⁵ (di seguito anche il Decreto), entrato in vigore il giorno 20 dello stesso mese, che ha abrogato il previgente D.Lgs. n. 155/2006. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del Decreto che esamineremo di seguito, le norme del Codice del Terzo settore⁶ e, per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica con cui l'impresa sociale è costituita.

Per la parte fiscale, sempre nella misura in cui siano compatibili con il Decreto, trovano naturalmente applicazione le norme del T.U.I.R.⁷.

Le cooperative sociali e i loro consorzi, che sono imprese sociali di diritto, sono regolate dalle disposizioni del Decreto nel rispetto della loro specifica normativa ed in quanto compatibili.

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del Decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale (c.d. ramo impresa sociale), a condizione che per esse sia adottato un Regolamento (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della loro struttura e finalità, deve recepire le disposizioni del Decreto. Per lo svolgimento di tali attività l'ente religioso deve

OSSERVAZIONI

La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, anche quando è gestita da enti con natura giuridica privata. Svolgendo un servizio pubblico, le scuole private paritarie devono accogliere chiunque richieda d'isciversi. Questo è stato l'"impedimento", per gli enti che le gestiscono, all'accesso alla qualifica fiscale di ONLUS, la cui normativa impone, nel settore dell'istruzione, la destinazione delle attività esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti svantaggiati. Questo problema non sussiste, invece, per l'impresa sociale: sia la disciplina in vigore con il Decreto n. 155/2006, sia quella vigente dopo la Riforma del Terzo settore non impongono la destinazione delle attività a particolari categorie di soggetti.

costituire un patrimonio destinato, nei limiti del quale l'ente risponde per le obbligazioni contratte in relazione alle attività stesse; i beni che lo compongono sono indicati nel Regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.

Enti che possono acquisire la qualifica ed enti esclusi

Secondo una circolare del MIUR, gestore di una scuola privata paritaria può essere qualsiasi ente con o senza personalità giuridica⁸; ma quali tra questi possono diventare imprese sociali?

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle

forme di cui al Libro V del Codice civile che, in conformità alle disposizioni del Decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Note:

- Secondo il comma 8 della citata Legge del 2000: "Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso". Tuttavia, il settore dell'istruzione nella normativa ONLUS è un settore a solidarismo condizionato, i cui destinatari devono essere solo o prevalentemente soggetti svantaggiati. Tale destinazione, è evidente, contrasta con il principio del libero accesso al servizio pubblico.
- Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lett. c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- Testo Unico delle imposte sui redditi - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - circolare 18 marzo 2003, n. 31 - Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica, emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio, Area della parità scolastica.

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, tra le quali le Amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. Ad esempio, un'associazione che gestisce una scuola i cui alunni possono essere solo i figli degli associati non può diventare impresa sociale.

Inoltre, i soggetti sopra elencati non possono esercitare attività di direzione e coordinamento⁹ o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359 c.c., ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato *ex* IPAB. Infine, i rappresentanti di soggetti esclusi non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale.

Le attività di interesse generale: educazione, istruzione e formazione professionale

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto, tra l'altro: educazione, istruzione e formazione professionale¹⁰ ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53. La Legge n. 53/2003 ha delegato il governo ad emanare appositi Decreti legislativi per la definizione del sistema educativo di istruzione e di formazione che si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Più nel dettaglio, l'articolazione del sistema educativo è la seguente:

- sistema integrato zero-sei anni articolato in:
 - servizi educativi per l'infanzia, gestiti dagli enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati;
 - scuola dell'infanzia, gestita dallo Stato, dagli enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati;
- primo ciclo di istruzione, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, articolato in:

- scuola primaria, di durata quinquennale;
- scuola secondaria di primo grado, di durata triennale;

- secondo ciclo di istruzione, articolato in due tipologie di percorsi: scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici e istituti professionali) e formazione professionale di competenza regionale.

Risulta evidente come l'attività di gestione di una scuola da parte di un ente privato in possesso dei necessari requisiti consenta l'acquisizione della qualifica di impresa sociale, purché sia svolta in via principale.

Si intende svolta "in via principale" l'attività per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 22 giugno 2021¹¹.

La valutazione di opportunità di acquisizione della qualifica

Prima di entrare nel merito delle disposizioni relative all'impiego degli utili e al relativo trattamento fiscale, tema centrale per fornire strumenti adeguati alla valutazione dell'opportunità di diventare impresa sociale, dobbiamo seppur sommariamente illustrare gli altri aspetti della disciplina di cui non si può non tenere conto nella suddetta valutazione.

L'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, l'atto costitutivo deve esplicitare la

Note:

- 9 All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IX del Titolo V del Libro V e l'art. 2545-*septies* del Codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.
- 10 L'ambito di attività delle cooperative sociali è quello di cui all'art. 1 della Legge n. 381/1991, come modificato dal Decreto; sono pertanto incluse le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
- 11 Le disposizioni del Decreto, dal cui ambito di applicazione sono escluse le cooperative sociali e i loro consorzi, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2022.

denominazione, che deve contenere l'indicazione di "impresa sociale", l'oggetto sociale e l'assenza di scopo di lucro, di cui si dirà nel paragrafo successivo. Deve inoltre prevedere la nomina di un organo di controllo interno e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali. L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita Sezione.

Lo statuto:

- (i) può riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali, anche se la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale;
- (ii) deve disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione di soci e il rapporto sociale secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica assunta;
- (iii) deve prevedere adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività¹².

Quest'ultimo aspetto rivestirà evidentemente un ruolo fondamentale nel caso delle scuole, con riferimento agli insegnanti, agli studenti dei gradi superiori e ai genitori degli studenti; soprattutto considerato il significato del termine "coinvolgimento", che per il Decreto deve intendersi "un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi"¹³.

Le concrete modalità di coinvolgimento devono essere individuate tenendo conto, in particolare, dei contratti collettivi di lavoro, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere, delle dimensioni dell'impresa sociale e delle linee guida che dovrebbero essere emanate prossimamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale, obbligatorio ai sensi del Decreto.

Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

- a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, qualora l'impresa sociale superi due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.200.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.400.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità.

A proposito di lavoratori¹⁴ si sottolinea che essi hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, ma non superiore al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai medesimi contratti.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro occorre dare conto nel bilancio sociale.

Note:

12 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, "per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi".

13 Art. 11 del Decreto.

14 È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale che si avvale dell'opera di volontari deve tenere un apposito Registro e deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Un altro aspetto da tenere seriamente in considerazione è quello relativo alla devoluzione del patrimonio:

- in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale¹⁵, il patrimonio residuo (dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale effettivamente versato dai soci) è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni; questa disposizione non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti che istituiscono il "ramo impresa sociale";
- in caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministero del Lavoro dispone la perdita della qualifica e il patrimonio residuo è devoluto ad apposito fondo o alla fondazione Italia sociale.

Destinazione degli utili e degli avanzi di gestione

L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) se costituita in forma societaria, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Inoltre, le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte

eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; si rileva inoltre, a proposito di lavoratori, che essi hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi e che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno ad otto (da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda);
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal Decreto 112;

Nota:

15 Sul tema si veda la nota direttoriale n. 3979 del 4 maggio 2020, consultabile al seguente *link*: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-3979-del-04052020-Riscontro-quesito-perdita-volontaria-qualifica-impresa%20sociale-e-regime-ONLUS.pdf>.

- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Non si considera distribuzione, neanche indiretta, la ripartizione ai soci di cooperative sociali dei ristorni correlati ad attività di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art. 2545-*sexies* c.c. e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, a condizione che lo statuto indichi i criteri di ripartizione proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

La disciplina fiscale dell'impresa sociale e la sua entrata in vigore

Con riferimento alle agevolazioni fiscali previste per le imprese sociali dal Decreto, l'art. 18 dispone che non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

- (i) le somme destinate alle riserve costituite da avanzi di gestione e destinate allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- (ii) le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro su richiesta del Ministero finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di imprese sociali;
- (iii) le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione effettuate

ai sensi del Testo Unico delle imposte sui redditi, qualora tali variazioni possano determinare l'insorgere di un utile o di un maggior utile da tassare.

Basterebbe già questo, probabilmente, a rendere "appetibile" l'accesso al regime dell'impresa sociale. Sussistono comunque altre agevolazioni, anche "indirette" (sotto forma di agevolazioni a favore dei soggetti che intendono effettuare degli investimenti nel capitale) a cui si aggiungono quelle introdotte dall'art. 82 del Codice del Terzo settore¹⁶ che si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (imposte sulle successioni e donazioni, imposte di registro, ipotecarie e catastali, imposta di bollo, IRAP, imposta sugli intrattenimenti, tassa sulle concessioni governative), salvo le eccezioni previste dall'articolo medesimo: le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a condizione che i beni siano utilizzati entro 5 anni dal trasferimento, per la diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale.

In conclusione a questo *excursus*, è doveroso ricordare che, sebbene il Decreto sia entrato in vigore, come già accennato nella parte introduttiva, il 20 luglio 2017, l'efficacia (e dunque la concreta applicazione) delle agevolazioni fiscali previste per le imprese sociali è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Secondo le più recenti notizie¹⁷, l'interlocazione tra Ministero e Commissione UE è già stata avviata ma l'autorizzazione non perverrà sicuramente prima del 2022; un tempo che potrà essere proficuamente utilizzato per ponderare accuratamente, in ciascuna singola fattispecie concreta, l'opportunità di acquisire la qualifica.

Note:

16 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

17 V. <https://gslex.net/altro/avvio-del-runtis-e-autorizzazione-ue-sulle-agevolazioni-fiscali/>.